

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO IV

LA PROCURA RICORRE IN CASSAZIONE: RINVIO AD ALTRA SEZIONE

1.

Come s'è accennato, la Procura Generale prepara subito il ricorso contro la suddetta sentenza, e lo deposita il 3 marzo 1998, per l'inoltro alla Corte di Cassazione. Nelle quattro fittissime pagine dattiloscritte vengono sviluppati sostanzialmente gli argomenti già trattati dall'accusa durante il dibattimento, e in parte confutati dalla Corte d'Appello. Anche se le osservazioni sono in generale di carattere prettamente tecnico-giuridico, tuttavia il documento merita di essere esaminato in dettaglio, sia perché le tesi sostenute dalla Procura verranno sostanzialmente accolte dalla III^a Sezione penale della Corte di Cassazione (mentre saranno poi respinte in blocco con la seconda sentenza pronunciata dalla Cassazione nel marzo 2000), sia perché alcune considerazioni ripropongono quelle piuttosto superficiali e impulsive emerse durante le polemiche sul crocifisso nella sala consiliare del Comune di Torino, a cui abbiamo accennato nel precedente paragrafo II, punto 4.

La Procura sostiene innanzitutto che il giudice di secondo grado non ha interpretato correttamente la regola riguardante il “giustificato motivo”. Nella sentenza si afferma che l'indeterminatezza lessicale dell'inciso “senza giustificato motivo” impone al giudice di valutare di volta in volta se il motivo è lecito sotto il profilo etico e sociale. Ma, secondo la Procura,

non sembra che al giudicante possa essere consentito di spaziare, ricercando un motivo giustificante, nell'intimità dell'animo e delle convinzioni dell'agente. Ma quell'esattezza va individuata in situazioni obiettivamente esistenti e che, con la loro oggettività, scusano il comportamento altrimenti sanzionato.

A proposito di quest'ultima notazione – sull'oggettività di “situazioni obiettivamente esistenti” (per la Procura insussistenti) – c'è da chiedersi se è, o no, oggettiva la presenza del simbolo cattolico nelle sedi dello Stato; se sono oggettivamente applicate le norme dei Regi Decreti per la scuola, e le numerose circolari ministeriali che dispongono l'esposizione del crocifisso nei tribunali e negli uffici pubblici; insomma, se lo Stato, attraverso le sue istituzioni, viola *oggettivamente* il principio di laicità e il diritto dei cittadini alla libertà di coscienza in materia religiosa.

Prosegue il ricorso della Procura negando che

la condotta dell'imputato, attuata attraverso le più o meno plateali e fantasiose manifestazioni abbondantemente rivelate dagli atti, abbia giustificato il suo rifiuto. Nel senso che avrebbe trovato legittimità il contenuto etico/sociale nell'intento d'assicurare una concreta attuazione al principio costituzionale della laicità dello stato mediante la rimozione dei Crocefissi esposti nei luoghi pubblici come le aule scolastiche (e, quindi, i luoghi normalmente destinati ad ospitare i seggi elettorali), le corsie degli ospedali, le aule giudiziarie e così via (si potrebbe addirittura giungere alle fosse comuni ed agli ossari dei cimiteri!).

A parte il fatto che né Montagnana, né le associazioni, né le personalità che si sono interessate alla questione hanno mai parlato *impropriamente* di “luoghi pubblici”, bensì di sedi di istituzioni dello Stato, il tono quasi scandalizzato con cui la Procura passa, del tutto arbitrariamente, dalle *sedi statali* alle fosse comuni e agli ossari, indica già quale piega extragiuridica prenderà il ricorso. A questo punto, infatti, benché abbia affermato che al giudice non si può consentire «di spaziare nell'intimità dell'animo e delle convinzioni dell'agente», a sua volta la Procura incomincia a dilungarsi proprio su questi aspetti (corsivi e neretti miei).

Giova ricordare brevemente lo sviluppo della condotta dell'imputato. [...] Scrisse ed al Capo dello stato ed al sindaco di Cuneo prospettando che [...] se dai seggi elettorali, tutti, non fossero stati rimossi i simboli od immagini propri d'un'unica fede religiosa, sarebbe stato costretto a rifiutare quella funzione. Rimaste, *com'era facile prevedere*, quelle *intimazioni* senza risposta [...] rifiutò d'assumere l'incarico, legando *la sua intolleranza* alla mancata risoluzione della questione in tutto il paese. [...] Non si vede come la mancata logica immediata adesione all'*ultimatum lanciato dall'imputato* potesse e possa valere come giustificazione etico/sociale al suo rifiuto di svolgere l'ufficio di scrutatore, mancando nel modo più assoluto una correlazione tra l'esposizione di quel certo simbolo della religione cattolica e l'esercizio di quell'ufficio; peraltro in una sede *per nulla inquinata*, secondo *la sensibilità dell'imputato*, da alcuna presenza di quella specie: sì da rendere *inevitabile e quindi giustificata* la posizione di rifiuto. [...]

Già innanzi al pretore di Cuneo, pur stigmatizzata con uno scritto in atti la presenza in quell'aula d'un "simbolo cattolico", non se ne fece motivo per rifiutare oltre là la sua presenza [...] E nell'aula del giudice d'appello dimostrò di non far caso della grande tela incorniciata rappresentante la crocefissione [...] Potrebbe pensarsi che l'abbia fatto per dare più facile sfogo e libertà all'esigenza di difesa; ma l'argomento poco persuade, perché *in determinate situazioni di principio, è questo, se veramente sentito, a dover **sempre** prevalere.*

2.

Il ricorso della Procura Generale affronta sostanzialmente due questioni: a) il significato dell'inciso relativo al "giustificato motivo"; b) il comportamento dell'imputato, commentato con osservazioni irridenti, contraddizioni e inesattezze sostanziali. Poiché la Procura opera a tutela dell'interesse dello Stato, ci si deve chiedere se gli argomenti proposti nel ricorso vanno in questa direzione, tenuto conto che interesse primario dello Stato consiste nel far rispettare la Legge fondamentale della Repubblica. O, piuttosto, non ha contribuito a raggiungere questo obiettivo l'imputato?

a) A proposito del "giustificato motivo", l'argomento principale a favore dell'imputato si trova paradossalmente nel ricorso stesso della Procura, laddove nega che, nel caso specifico, il motivo addotto dall'imputato possa «valere come giustificazione etico/sociale», visto che nel seggio non c'era il simbolo cattolico che, solo, avrebbe potuto «rendere **inevitabile** e quindi **giustificata** la posizione del rifiuto». Dunque la Procura riconosce che la presenza del crocifisso in un seggio elettorale è tale da rendere *inevitabile e giustificato* il rifiuto di fare lo scrutatore. In altri termini, una "situazione obiettiva" di questo genere – che si verifica in moltissime sezioni elettorali – configura, per qualsiasi membro di un seggio, un "giustificato motivo" per rifiutare l'incarico, se egli individua, *nella presenza del simbolo cattolico*, un'offesa **alla laicità dello Stato**. Alla luce di questa esplicita ammissione, perde senso la prima parte del ricorso riguardante l'interpretazione dell'inciso "giustificato motivo". È vero che la Procura sottolinea la circostanza che nel seggio il crocifisso non c'era, e che di conseguenza non si poteva riconoscere la validità del motivo di rifiuto, ammessa invece nel caso fosse stato presente. Ma l'offesa al principio di laicità si concretizza anche se in qualche seggio, allestito oltretutto in un locale di fortuna, non compare alcun simbolo religioso, visto che essi vengono invece esposti negli altri. Come s'è già notato, Montagnana pose chiaramente una questione di principio, riguardante

l'identità laica delle istituzioni, e niente affatto una "intolleranza" verso un simbolo.

Anche su tale questione di principio è lo stesso ricorso che offre sorprendentemente un argomento a sostegno della sentenza di assoluzione. Infatti la Procura è persuasa che «in determinate situazioni di principio è questo, se veramente sentito, a dover **sempre** prevalere»¹. Che è esattamente quanto avvenne nel seggio 71 di Cuneo.

Tuttavia la Procura pensa che non vi sia «nel modo più assoluto una correlazione tra l'esposizione di quel certo simbolo della religione cattolica e l'esercizio di quell'ufficio», riproponendo, in altri termini, la tesi del pretore, secondo la quale all'imputato non spetterebbe l'esercizio del diritto di libertà religiosa in senso negativo; un diritto inviolabile di ciascun cittadino.

b) Quanto al comportamento dell'imputato, la Procura sostiene che la «tutela, come qualità umana, del sentimento religioso» è estranea agli orientamenti ideali di Montagnana. Ma, quando si rivendicano il rispetto della laicità delle istituzioni e il diritto alla libertà di *non* provare sentimenti religiosi, si difende necessariamente, nello stesso tempo e con la stessa determinazione, il diritto alla libertà *di* provare sentimenti religiosi (libertà attiva e libertà negativa). E' ovvio, poi, che questa tutela viene pienamente garantita solo quando, e se, si attua e si rispetta il principio di laicità dello Stato. La libertà religiosa, intesa nel senso più ampio, manca invece proprio quando *una* confessione (qualsiasi confessione) connota oggettivamente le istituzioni statali con un proprio simbolo; cioè, quando la Pubblica Amministrazione si identifica di fatto con essa, come se esistesse ancora **la** religione di Stato.

La Procura mette anche in dubbio la sincerità dell'imputato perché non si era allontanato dall'aula della pretura, contrassegnata con il crocifisso. Ma, nella sua dichiarazione preliminare, Montagnana aveva rilevato di trovarsi davanti ad un dilemma: «Rinunciare momentaneamente al diritto di libertà religiosa e a rivendicare il rispetto dello Stato laico, o rinunciare al diritto alla difesa». E, dopo che il pretore aveva dichiarato che la richiesta di rimuovere il crocifisso era "inammissibile", aveva replicato:

Vorrei che risultasse in verbale che considero **non rispettata né la laicità dello Stato** né la mia libertà religiosa e di coscienza, e che subisco tale situazione solo al fine di poter esercitare il diritto alla difesa, che ritengo in questo momento prioritario; anche perché nel dibattimento potrò difendere proprio quei due principi.

Cosa che si è infatti verificata con esito positivo, sia pure nel giudizio di secondo grado. Del resto, nella memoria consegnata durante l'udienza di appello Montagnana precisa:

devo dire che adesso mi rammarico di aver subito tale violazione durante il processo a Cuneo, perché allora dovetti accettare una costrizione che considero intollerabile.

Peraltro è ovvio che nel seggio elettorale non si poneva affatto alcun dilemma fra *principi* costituzionali offesi e *diritti* in campo giudiziario, bensì fra un principio violato ed un *obbligo* di rappresentare lo Stato inadempiente.

Inoltre la Procura si sofferma sul fatto che l'imputato, nell'aula della Corte d'Appello, non contestò la «grande tela incorniciata rappresentante la crocifissione». Sorprende che la Procura non sappia che un quadro raffigurante un episodio dei Vangeli **non è il simbolo** di cui parla la più volte citata circolare del Guardasigilli Rocco (n. 1867/1926). Un quadro non è **il** simbolo di una specifica confessione; non è esposto in ossequio a una norma fondata sul principio della “religione di Stato”; e di conseguenza non offende la laicità dello Stato. Inoltre, nella dichiarazione spontanea resa alla Corte, l'imputato stesso aveva rilevato che nell'aula **non** c'era il crocifisso, a conferma che in materia regna l'arbitrio o la casualità.

3.

Dopo appena dieci mesi, la Corte di Cassazione fissa l'udienza pubblica presso la terza sezione penale, per il 13 ottobre 1998: una celerità sorprendente e di solito sconosciuta in casi nei quali l'imputato non è detenuto; anzi, molto spesso, chi è in carcere deve attendere tempi assai più lunghi prima che si svolga l'udienza in Cassazione. Si vede che il tema del crocifisso era parso alla Suprema Corte particolarmente importante.

Essendo compito della Cassazione valutare esclusivamente l'esatta e uniforme interpretazione della legge nelle motivazioni e nel dispositivo dei due precedenti gradi di giudizio (che sono di merito), l'imputato non viene più

sentito, mentre assume fondamentale rilievo chi lo rappresenta in veste di difensore, in questo caso solo l'avvocato Rossomando, perché l'avv. Mantelli non aveva ancora maturato l'anzianità richiesta per patrocinare in Cassazione.

A differenza della relazione introduttiva svolta in sede di appello, l'esposizione del magistrato di Cassazione presenta lacune e semplificazioni che lasciano perplessi, e che si ritroveranno nel testo della sentenza. Ma più sorprendente è l'intervento del P.M., il quale accoglie senza riserve le considerazioni esposte nel ricorso della Procura di Torino, ideologicamente ostili alle motivazioni di Montagnana, e può quindi affermare: «In materia religiosa, l'obiezione di coscienza non è possibile». Naturalmente conclude per l'accoglimento del ricorso e conseguente rinvio del caso ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. L'arringa dell'avvocato Rossomando si concentra sugli aspetti strettamente giuridici della vicenda, con un particolare richiamo alla Costituzione e alle sentenze fino ad allora pronunciate dalla Consulta sulla laicità dello Stato e sulla libertà religiosa. E ovviamente contesta le argomentazioni presentate nel ricorso della Procura di Torino, chiedendo la conferma della sentenza di assoluzione.

La Corte, presieduta da Giovanni Pioletti, ritiene invece fondato il ricorso, e dispone per il rinvio del processo ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Questa sentenza, n. 3064, che apparentemente è sfavorevole a Montagnana, contiene tuttavia un principio giuridico molto significativo, all'osservanza del quale sono chiamati i giudici che riesamineranno il caso. La massima è questa (corsivi e neretti sono miei):

Il “giusto motivo”, che consente di rifiutare l'ufficio di scrutatore nelle competizioni elettorali, deve essere *manifestazione di diritti o facoltà, il cui esercizio determini un inevitabile conflitto* tra **la posizione individuale** – legittima e **costituzionalmente garantita in modo prioritario** – e *l'adempimento dell'incarico, al cui contenuto* sia [il conflitto!] *collegato con vincolo di causalità immediata*.

Tradotto in forma meno ostica, la Cassazione afferma: è lecito rifiutare l'ufficio di scrutatore qualora si verifichi un inevitabile contrasto fra la coscienza della persona incaricata (valore costituzionalmente garantito), da una parte, e, dall'altra, il contenuto dell'ufficio di scrutatore. Come vedremo, proprio su questa *massima* si è poi fondata, due anni dopo, la difesa di Montagnana davanti ad altra sezione della Corte di Cassazione, ottenendo da essa il pieno ricono-

scimento che l'identificazione delle sedi statali con simboli religiosi ivi esposti – già di per sé una violazione di principi e diritti costituzionali – attribuisce la stessa connotazione a coloro che rappresentano lo Stato, la cui adesione a tale vincolo è implicita quando si è obbligati a rivestire l'incarico di pubblico ufficiale; e ottenendo quindi che fosse dichiarata la legittimità del rifiuto di Montagnana. Sul piano tecnico-giuridico l'avvocato Mantelli commenta la sentenza della Cassazione in questi termini:

Va premesso come la Cassazione non abbia funzioni di esame nel merito dei fatti oggetto del processo, ma solo di valutazioni in materia di legittimità. Nel caso specifico la Corte contesta alla decisione di appello [*sentenza di assoluzione*] una lacuna motivazionale in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto argomentare in modo specifico la sussistenza del giusto motivo. [...] In sostanza – *rileva Mantelli* – la risposta alla questione avanzata dalla Corte di Cassazione risiede già nella motivazione della sentenza appellata, allorquando la stessa limpidamente chiarisce come il prof. Montagnana abbia agito al fine di tutelare un diritto di libertà religiosa garantito dalla Costituzione².

In realtà, la sentenza rivela che, nei “motivi della decisione”, la terza sezione della Cassazione ha travalicato i limiti del suo compito, diffondendosi ampiamente sul “merito” dell'evento contestato, con affermazioni parzialmente o totalmente errate, ricostruzioni non conformi alla verità dei fatti, dati frammentari e omissioni totali che **travisano completamente** la questione, e persino con contraddizioni all'interno stesso del dispositivo.

Al punto 1), ritiene accertato che l'imputato abbia scritto al Sindaco di Cuneo e al Capo dello Stato, «prospettando che, se dai seggi non fossero stati rimossi simboli od immagini di una sola religione, avrebbe dovuto rinunciare all'incarico, per tutelare *la propria libertà di coscienza*». Come s'è chiarito poc'anzi, fin dall'inizio Montagnana pose in primo piano l'esigenza di rispettare il principio di laicità, osservando che esso viene violato con l'esposizione di qualsiasi simbolo di qualsiasi religione. Ciononostante la Suprema Corte non annovera, fra i motivi del suo rifiuto, la violazione del principio di laicità. Cioè **omette il dato fondamentale** che sta alla base della sua obiezione di coscienza.

Al punto 2) la ricostruzione prosegue con l'insediamento della sezione. Presentatosi al seggio – si legge nella sentenza – l'imputato «fece inserire a verbale il suo rifiuto [...] affermando che il crocifisso era mancante per mera casualità». Nel testo della Cassazione neppure una parola della precisazione di

Montagnana: che la richiesta non era circoscritta al caso singolo né era dettata da intolleranza personale verso *i simboli religiosi*, ma riguardava una questione di ordine generale (vedi sopra, par. I, 2.). Passando poi al processo in pretura, la Cassazione riassume al punto 3) non già gli argomenti svolti dalla difesa per spiegare le ragioni che indussero Montagnana a rifiutare l'incarico di scrutatore, ma soltanto la questione preliminare da lui sollevata per la presenza del crocifisso nell'aula di udienza; questione che non ha nessuna relazione con il fatto specifico contestato in sede penale. Il punto sottolinea infatti che l'imputato dichiarò di essersi «trovato nell'alternativa: – di considerare sospesa la sua libertà religiosa, al fine di esercitare il diritto di difesa; – ovvero di rivendicare quel principio [?], rinunciando alla difesa medesima». Anche a questo proposito non viene riportata la dichiarazione fatta da Montagnana a seguito dell'ordinanza contraria del pretore, riportata nel verbale del primo processo e citata più sopra (vedi par. II, 2.; par. IV, 2.).

Quando si arriva al nocciolo della questione – nozione e limiti del “giusto motivo” – la Corte sposta in modo ancor più evidente l'attenzione *dai* dati di fatto, ampiamente documentati negli atti del processo, *alle* considerazioni sulla “intimità dell'animo” di Montagnana, contenute nel ricorso della Procura di Torino. Inizia infatti spiegando che *la libertà di coscienza* è «un diritto inviolabile dell'uomo»; e che

da questo principio [?] ne derivano altri, tra i quali vanno ricordati la libertà di professare la propria fede religiosa, nel limite del buon costume, e di manifestare il pensiero. Tali ultime statuizioni parificano da un lato i vari culti e dall'altro i credenti ed i non credenti (atei o agnostici). Conseguono che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di *contenuto religioso* o contrastante con i propri liberi convincimenti in materia di culto.

Il conflitto deve essere risolto, assicurando prevalenza alla libertà di coscienza, **soltanto** quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, ha un *contenuto contrastante con l'espressione della libertà stessa*, in modo *diretto* e con vincolo di causalità immediata. Diversamente la tutela della libertà diviene pretestuosa ed occasionalmente prospettata al solo fine di sottrarsi ad un adempimento doveroso.

Come s'è più volte detto, **non era** in discussione la tutela della libertà di coscienza in materia religiosa, **ma** il rispetto della **laicità dello Stato**. È quanto mai sintomatico che **questo supremo principio** della Costituzione non venga nominato neppure una volta dai giudici di Cassazione. I quali, dopo aver enunciato il principio giuridico sopra ricordato, proseguono così:

La corte territoriale ha, invece, negato il suddetto principio. [...] Ha pertanto omesso di accertare l'esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il *contenuto dell'ufficio imposto*. In ogni caso *non ha considerato la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale*, nel quale non era presente alcun simbolo religioso.

Quest'ultima affermazione è sconcertante, visto che la Corte d'Appello di Torino dedica all'arredo del seggio 71 un apposito paragrafo, riprodotto qui nel par. III, 3., punto b). Pur essendo abbastanza evidente che, sconfinando nel merito della vicenda (ricostruita oltretutto in modo parziale), i giudici abbiano argomentato la loro decisione con valutazioni riguardanti strettamente i fatti, anziché con l'esame puntuale delle due sentenze precedenti da un punto di vista rigorosamente giuridico, tuttavia va notato che, *da una parte*, non hanno semplicemente annullato la sentenza di assoluzione (o forse non hanno voluto assumersela responsabilità della conseguente condanna, scaricando così su altri il compito di dare una risposta definitiva alla questione); e, *dall'altra*, hanno elaborato il succitato principio giuridico, in base al quale è stato possibile giungere infine alla sentenza ricordata all'inizio di questo libro³.

Tornando alla *massima* enunciata in questa sentenza, è opportuno esaminarla da vicino, perché ad essa farà necessariamente riferimento sia la decisione della Corte d'Appello incaricata di riesaminare il caso, sia la successiva – e definitiva – pronuncia di altra sezione della Suprema Corte. La successione degli accertamenti cui sono chiamati i nuovi giudici d'appello è sostanzialmente la seguente: 1°) accertare se *la posizione* individuale è manifestazione di diritti o di facoltà; 2°) definire *qual è il contenuto* dell'incarico di scrutatore; 3°) verificare se è *inevitabile* il conflitto fra le due cose.

In nessun grado di giudizio è stato contestato che la libertà di coscienza è un diritto inviolabile della persona, tanto più se l'imperativo della coscienza è dettato dall'esigenza di rispettare un supremo principio costituzionale. La stessa Cassazione ricorda in questa sentenza che la libertà di coscienza in materia religiosa è un diritto tutelato dalla Costituzione “in maniera primaria”. Quanto al *contenuto* dell'incarico di scrutatore, va innanzitutto chiarito che esso non consiste nei *compiti* che egli deve svolgere. Quando lo Stato nomina una persona all'ufficio di scrutatore, chiede a questa persona di rappresentarlo nella veste di **pubblico ufficiale** che deve operare in una *sede dello Stato*. I vari compiti che lo

scrutatore svolge durante le operazioni di voto e di scrutinio possono essere eseguiti *soltanto se* egli è, appunto, un **pubblico ufficiale**. Già il Pretore di Cuneo aveva sottolineato che lo scrutatore è un “soggetto investito di pubblico ufficio”. La stessa massima della Cassazione parla *prima* di «adempimento dell’incarico» (dunque: svolgimento di compiti e/o funzioni); *poi* parla di «contenuto» dell’incarico; ed è con questo **contenuto** che l’eventuale conflitto della posizione individuale deve essere collegato con vincolo di causalità. L’incarico di scrutatore ha sempre il medesimo contenuto, qualunque sia la sede in cui viene svolto; ed il rifiuto dello Stato, di uniformare *tutti i seggi* alla sua identità laica, riguarda l’ufficio di scrutatore in quanto tale; cioè riguarda *tutti* gli scrutatori, ovunque operino. Se poi, nell’organizzazione e nello svolgimento di consultazioni elettorali, lo Stato rifiuta di dettare norme generali che vietino di offendere la Costituzione nel corso delle votazioni, ecco che *si determina immediatamente* “*un inevitabile conflitto*” fra il contenuto dell’ufficio e la coscienza di chi non intende contribuire alla violazione, o comunque avallarla con il proprio silenzio.

La conclusione di questa sentenza si articola in due proposizioni: 1) la Corte torinese «ha ommesso di accertare l’esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il *contenuto* dell’ufficio **imposto**»; 2) «in ogni caso non ha considerato la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale, nel quale non era presente alcun simbolo religioso». Quanto alla *prima* affermazione, s’è già sottolineato che la Corte d’Appello aveva dedicato tutta la motivazione *all’esame sistematico del rapporto causale fra il motivo del rifiuto e il contenuto della funzione di scrutatore*, a prescindere dalla sede in cui si svolge. La *seconda* proposizione è falsa, perché, come s’è accennato, la Corte torinese esaminò **dettagliatamente** proprio *questo* aspetto della vicenda. Inoltre la proposizione *contraddice* quanto appena affermato nella riga soprastante. Infatti “la specificità della situazione esistente” non ha alcuna relazione con “il contenuto dell’ufficio imposto”. Infine contrasta con il principio giuridico fissato nella stessa sentenza, ove si parla di “contenuto dell’incarico” e niente affatto di “situazione esistente nel seggio”.

4.

Il giorno dopo l’udienza in Cassazione i quotidiani commentano la sentenza, senza peraltro fornire informazioni corrette intorno al caso, e insistendo piuttosto sugli aspetti di “colore”. Emblematico in questo senso il titolo dato

all'articolo a tutta pagina su *la Repubblica*: «Multe al nipote di Togliatti – lasciò il seggio col crocifisso»[!]. Poco diversi quelli delle note su *l'Unità*: «Via dal seggio – c'è il crocifisso[!]: condannato»; e su *La Stampa*: «Scrutatore abbandonò seggio per crocifisso: condannato». Gli articoli, basati ovviamente su lanci di agenzia, sintetizzano il senso apparente della sentenza emessa nel tardo pomeriggio del 13 ottobre, con deduzioni arbitrarie; come fa *la Repubblica*, rimarcando per tre volte che l'imputato è “nipote di Palmiro Togliatti” (corsivi e neretti miei):

la Corte di Cassazione *ha deciso ieri che il crocifisso* appeso in un seggio elettorale è **legittimo** [!] e che, dunque, uno scrutatore non può abbandonare le operazioni di voto rivendicando la propria [!] laicità. La Suprema Corte ha così condannato Marcello Montagnana [...]

La sentenza provoca una presa di posizione di alcune associazioni che rivolgono un appello alle autorità, affinché le istituzioni rispettino i principi di uguaglianza e di laicità. Innanzitutto,

esprimono seria preoccupazione per il ripetersi di comportamenti, da parte delle istituzioni italiane, che contrastano con l'uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione, e con la laicità dello Stato.

Quindi commentano il senso della sentenza della Cassazione:

Il rinvio a giudizio che la Corte di Cassazione ha inflitto al professor Marcello Montagnana, dopo l'assoluzione ottenuta in sede di appello [...] è l'ultimo episodio, gravissimo, che non solo viola il diritto alla laicità, ma va a colpire le libertà di pensiero individuali, previste e garantite dalla Costituzione.

Pertanto si fa appello al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Parlamento, ai Giudici della Corte Costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari, affinché tutte le sedi di istituzioni presentino un'immagine coerente con il principio di laicità dello Stato⁴.

Quando il testo della sentenza 3064 viene depositato tre mesi dopo – il 4 gennaio 1999 – i mezzi d'informazione ne vengono a conoscenza prima dei diretti interessati. Il 6 gennaio, sulla prima pagina del fascicolo torinese della *Repubblica* compare un lungo articolo di Marco Travaglio intitolato “*Il crocifisso va rispettato*”: un tipico esempio di “pezzo di colore”, non solo impreciso e parziale nel riferire i fatti, ma neppure coerente con quanto era stato pubblicato sulle stesse pagine in occasione del processo nella Corte d'Appello all'inizio del 1998.

Merita esaminarlo, anche perché Montagnana scrisse al giornalista senza ricevere neanche un cenno di riscontro. Tutto il pezzo è pervaso da un tono, fra il pettegolo e il beffardo, tipico di certo superficiale giornalismo nostrano (corsivi e neretti sono miei).

La «battaglia del Crocifisso» si chiude con una mezza sconfitta per il nipote di Palmiro Togliatti [...] *a suo dire* la presenza del Crocifisso nei seggi violava la sua libertà di coscienza. [...] Il suo rifiuto, secondo la Suprema Corte, era «pretestuoso»: la tutela della libertà di coscienza deve prevalere solo quando contrasta direttamente con l’incarico affidato. Altrimenti è solo un pretesto per non adempiere al proprio dovere. [Montagnana] rifiuta l’incarico per via di quel simbolo della religione cattolica normalmente esposto nei seggi. Ne fa una questione di principio, scrive **addirittura** al presidente Scalfaro [...] *Ma* con sua grande sorpresa, scopre che nell’ufficio a lui destinato di crocifissi non c’è neppure l’ombra. *Ma lui tira diritto* e fa scrivere a verbale che rifiuta di svolgere il suo compito: **l’odiato simbolo** – dice [!] – manca per puro caso, visto che in altri seggi campeggia in bella mostra. *Gira i tacchi*, se ne torna a casa e nel ’96 finisce sotto processo davanti al pretore di Cuneo. Anche lì, **suscita un mezzo pandemonio** chiedendo ai giudici [*sic!*] di far sparire il Crocifisso [...] Il crocifisso, in sostanza, non c’entra nulla col ruolo di scrutatore. E poi, nel seggio di Montagnana, non c’era neppure...

Prima di rivolgersi personalmente a Travaglio (5 febbraio), Montagnana attende di avere in mano il testo completo della sentenza, che gli arriverà solo dopo un mese: «Ho voluto – per doveroso scrupolo – attendere di venire in possesso della sentenza [...] di cui Lei, evidentemente, era informato ben prima di me, che pure sono il diretto interessato». E prosegue:

La lettura della sentenza (che allego) conferma che Lei deve aver redatto l’articolo non sulla base del testo completo, ma di una sintesi di agenzia. Altrimenti non mi spiego perché non si sia accorto che i giudici avevano preso lucciole per lanterne, sia nella ricostruzione dei fatti, sia – di conseguenza – nei motivi del giudizio. Infatti, anche se Lei avesse conosciuto i termini del caso soltanto attraverso la cronaca di Massimo Novelli (12 febbraio 1998)⁵, non poteva ignorare che la questione da me posta **non** riguardava affatto la libertà di coscienza in generale, o, in particolare, la cosiddetta “libertà religiosa” (attiva e negativa), come sostiene erroneamente la sentenza della Cassazione. Io non ho mai sostenuto che “la presenza del Crocifisso nei seggi viola la mia libertà di coscienza”, come Lei ha scritto nell’articolo. Anzi! Nel verbale del seggio elettorale è scritto testualmente: «la mia richiesta non è circoscritta al caso singolo né si configura come una intolleranza personale verso simboli religiosi». Io ho rivendicato semplicemente **il rispetto della laicità dello Stato nelle sedi delle sue istituzioni**, come Lei può verificare nella cronaca di Novelli e nel testo della sentenza emessa dalla I^a Sezione penale della Corte d’Appello di Torino.

Va da sé che la **violazione del supremo principio costituzionale** della laicità dello Stato **offende** la “coscienza” di chi ritiene che la Legge fondamentale della Repubblica debba essere osservata fedelmente “da tutti i cittadini e **dagli organi dello Stato**”. Ma il punto **non** è “la coscienza”

individuale, bensì la laicità dello Stato. Spero quindi che comprenderà ora come il Suo “pezzo” di colore (e, per alcuni aspetti, di fantasia) non avesse riscontro con i dati di fatto.

Fra gli scherzi della fantasia va segnalato in particolare la “grande sorpresa” che avrebbe provato Montagnana nello scoprire, al momento di entrare nel seggio il sabato pomeriggio, che non c’era “neppure l’ombra” di un crocifisso. Ovviamente a Travaglio non viene in mente che, dopo aver scritto a Sindaco e Capo dello Stato con l’esplicita intenzione di respingere la nomina a scrutatore, Montagnana abbia controllato, *prima dell’insediamento della sezione*, qual era l’arredo del locale destinato al seggio 71. Se non altro per preparare con la necessaria cura, e in anticipo, il testo della dichiarazione da mettere a verbale.

Il 7 gennaio la notizia appare anche sulle pagine provinciali de *La Stampa* a firma di Gianni De Matteis, con un titolo che riassume correttamente il dispositivo con cui si conclude la sentenza: *Cassazione ordina di rifare il processo allo scrutatore*; e sintetizza bene la situazione nelle prime righe: «Torna per la quarta volta davanti ai giudici Marcello Montagnana [...] il caso sarà riesaminato da un’altra sezione della Corte d’Appello».

¹ Delle due l’una: o è legittimo far prevalere **sempre** il principio, e allora l’imputato agì legittimamente quando antepose il principio di laicità all’obbligo di ricoprire l’ufficio di scrutatore, sia pure in un seggio dove non c’era il simbolo cattolico; oppure allo Stato è consentito collocare simboli religiosi nelle sue sedi, e violare di conseguenza principi supremi della Costituzione, essendo un reato rifiutare tale “situazione obiettiva”.

² Mauro MANTELLI, *Cassazione: il “caso” Montagnana continua*, in “Laicità” n. 1-2, marzo 1999.

³ Due mesi dopo, il primo presidente della Suprema Corte, Ferdinando Zuconi Galli Fonseca, lamenta una sempre più accentuata tendenza dei magistrati della Cassazione a superare i limiti del giudizio di legittimità, e a sconfinare nel merito delle questioni in esame. Sulle intrusioni della Cassazione su fatti già valutati in due gradi di giudizio, si era sviluppata in quei mesi una vivace discussione nel mondo giudiziario. Il Procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D’Ambrosio, precisa in un’intervista che, se una sentenza di Cassazione non crea un principio, non può costituire un precedente per altri giudici. E il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Antonio Martone, rileva come la Cassazione stia diventando una sorta di terzo grado di giudizio. Cfr. “la Repubblica”, 12 febbraio e 16 aprile 1999.

⁴ L'appello è firmato da: Associazione “G. Tavani Arquati”; Associazione “Liberio Pensiero Giordano Bruno”; “Laicità”, trimestrale del Comitato torinese per la Laicità della Scuola; G.A.MA.DI. (Gruppo Atei Materialisti Dialettici); e da Mario Alighiero Manacorda.

⁵ Vedi Cap. 2, par. III, nota 3.